Definizione liti pendenti: la posizione dell'Agenzia nell'ipotesi di costituzione in giudizio in pendenza del termine per reclamo mediazione

di Valeria Nicoletti

Pubblicato il 28 Marzo 2023

L'Agenzia delle Entrate prende posizione in merito alla **possibilità di definire** con il **pagamento del 90% del valore di lite una controversia** per la quale sia stato proposto **reclamo** e sia stata **effettuata la costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022**, prima che sia decorso il termine di **90 giorni** previsti dalla legge.
La posizione del Fisco non sembra allineata al testo normativo...

Rottamazione liti pendenti novità 2023 e conferme

Con i commi 186-205 dell'art. 1, **Legge 29 dicembre 2022, n. 197**, il Legislatore ha proposto nuovamente la **definizione liti pendenti**, istituto che si inserisce nel più ampio quadro delle definizioni tributarie previste dalla legge di bilancio 2023, si vedano i commi 153-252 del citato articolo, riproponendo essenzialmente lo schema normativo di cui all'art. 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

Rispetto alla precedente definizione vengono espressamente **menzionate le controversie in cui è parte l'Agenzia delle Dogane e monopoli**, fatte salve le risorse proprie della UE e l'IVA all'importazione, mentre **la norma non reca più alcun riferimento agli atti impositivi**.

Viene quindi riproposta la struttura legislativa che vede **definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° gennaio 2023**, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato, in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Il **comma 187** prevede espressamente

> *"In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia".*

La posizione dell'Agenzia sulla definizione della liti in pendenza del termine per reclamo - mediazione

Nella **circolare 6/E del 20 marzo 2023** (vedi qui gli altri argomenti trattati), l'Agenzia delle Entrate fornisce la propria interpretazione al seguente caso:

> *"È possibile definire con il pagamento del 90 per cento del valore di lite una controversia per la quale sia stato proposto reclamo e sia stata effettuata la costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni previsti di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546?"*

L'Amministrazione Finanziaria, in circolare, nel rispondere alla domand

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D